

CAMERA DEI DEPUTATI N. 286-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, RAMPA, SAVIO EMANUELA, BERTÈ, CAIAZZA,
FUSARO, AGOSTA, BUZZI, FRANCESCHINI, ROMANATO, PITZALIS,
ELKAN, TITOMANLIO VITTORIA**

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 12 giugno 1964

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 15 ottobre 1964 (stampato n. 656)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 ottobre 1964*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e
22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative
norme di applicazione.**

ART. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento,
di cui al primo e secondo comma della legge
13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme interpretative e modificative della legge
28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a
favore del personale direttivo ed insegnante delle
scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei
provveditori agli studi e degli ispettori centrali
e del personale ausiliario delle scuole e degli isti-
tuti di istruzione secondaria ed artistica.**

ART. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di
cui al primo e secondo comma della legge
13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione

non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita.

ART. 2.

Agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai 7 decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purché dello stesso grado.

ART. 3.

Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

ART. 4.

Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20.

non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.

Soppresso.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

ART. 5.

Tra gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, indicati nel sesto comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale.

ART. 6.

(Norme di applicazione).

Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed hanno regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli della presente legge, sono inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

ART. 5.

All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Agli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono estesi i benefici previsti dai commi precedenti. I benefici suddetti — nei casi nei quali non è prescritta l'abilitazione — sono altresì estesi agli insegnanti ex combattenti ed assimilati e ai perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, con tre anni di effettivo insegnamento nel posto richiesto alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto ».

Soppresso.

ART. 6.

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta ».

ART. 7.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

A tale fine i predetti insegnanti dovranno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare la do-

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962.

manda corredandola dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già eventualmente presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.